MOSCA GAETANO. Vorrei sapere se gli gli incarichi delle materie complementari per le quali c'è stata già la proposta della Facoltà e l'approvazione del Consiglio superiore si intendano come già conferiti.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Esaminerò la questione. La legge dice al 30 marzo 1909: se l'incarico era già consolidato a quel giorno, allora si intende conferito.

MOSCA GAETANO. Consolidato in che senso?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Approvato.

MOSCA GAETANO. Dal Consiglio superiore?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Sì.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni pongo a partito l'articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 24 che diventa 25.

Ai professori ufficiali che, alla pubblicazione della presente legge, siano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più Istituti, non si applica il disposto dell'articolo 8. Essi però godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.

(*È approvato*).

Art. 25 che diventa 26.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione quando concorrano per essi le condizioni volute dall'articolo 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

La dizione di questo articolo per ragioni di forma è così mutata: « I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'età di 75 anni ».

A questo articolo è stata proposta questa aggiunta dagli onorevoli Guido Baccelli e Cirmeni:

« I professori degli Istituti superiori di Magistero femminile, che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni, potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, qualora abbiano iniziato il loro trentesimo anno d'insegnamento, senza avere ancora diritto al massimo della pensione ».

L'onorevole Guido Baccelli non è presente.

CIRMENI. Vorrei parlare io in sua vece.

PRESIDENTE. Parli pure.

CIRMENI. Mi limiterò ad una breve dichiarazione.

L'emendamento che l'illustre Guido Baccelli ed io abbiamo avuto l'onore di presentare ci è stato suggerito da un principio di equità, anzi da un sentimento pietoso.

Alludo al fatto deplorevole che questa legge, destinata a sollevare le condizioni finanziare di migliaia di professori, avrà conseguenze funeste per alcuni professori dei due Istituti di Magistero femminile, i quali dopo trent'anni di insegnamento diligente proficuo e molto più oneroso di quello dei professori universitari, saranno collocati a riposo con una pensione derisoria, nemmeno sufficiente ad alimentare la famiglia del più umile operaio.

Ma pur troppo sappiamo che, salva la eccezione della proposta Stoppato, eccezione che al solito conferma la regola, il Governo non è punto disposto ad accettare alcun emendamento, nemmeno questo che, cosa insolita, tende anzichè ad aumentare, a diminuire le spese dello Stato.

Perciò non essendo tanto ingenuo da credere, che nelle odierne condizioni, la Camera voglia approvare una proposta non accolta dal Governo, non aggiungo altro e con mio sommo dispiacere ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 25, ora 26.

(*È approvato*).

Art. 26. che diventa 27.

I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'articolo 17 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

A questo articolo è proposta la seguente aggiunta dall'onorevole Stoppato:

« Nei primi cinque anni dall'applicazione dell'articolo 17 ai professori che abbiano acquisito il diritto al massimo della pensione, questa verrà liquidata sulla base dello stipendio massimo fissato dalla presente